


20 GIU 2013 266
Gen. Riccardo VENTRE

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

con delega alle Pari Opportunità,

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze



- VISTI** gli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea e successive modificazioni;
- VISTO** l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, secondo il quale i regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del Trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato;
- VISTO** l'articolo 2, punto 18), lettera *a*) del regolamento (CE) n. 800/2008, che definisce lavoratori svantaggiati, tra gli altri, "chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi";
- VISTO** l'articolo 54, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*) del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 e successivamente sostituito dall'articolo 22, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la individuazione delle aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile, nonché delle aree con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;
- VISTO** l'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, e poi dall'articolo 8, comma 1, lettera *b*) del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 secondo cui, in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
con delega alle Pari Opportunità,
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTO** l'articolo 22, comma 3, ultimo periodo della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale prevede che *“per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, le aree geografiche di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificata dal presente comma, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”*;
- RITENUTO** di dover dare applicazione alla previsione normativa da ultimo richiamata;
- CONSIDERATI** i dati Istat sulla rilevazione delle forze di lavoro media 2008, 2009, 2010 e 2011;

DECRETA

Art. 1

(Individuazione delle aree geografiche ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di venti punti percentuali di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di dieci punti percentuali quello maschile.)

1. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 22 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le aree geografiche di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificate dal medesimo articolo 22, sono individuate:
 - per l'anno 2009 nelle regioni: Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna;
 - per l'anno 2010 nelle regioni: Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna;
 - per l'anno 2011 nelle regioni: Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia;
 - per l'anno 2012 nelle regioni: Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Art. 2

(Individuazione delle aree con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
con delega alle Pari Opportunità,*

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

1. Gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, trovano applicazione, per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 con riferimento ai contratti di inserimento stipulati con donne, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle aree di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Art. 3

(Disposizione finale)


1. Restano fermi gli effetti dei contratti di inserimento lavorativo già stipulati negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 con riferimento alle aree individuabili ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 276 del 2003 nella formulazione di tempo in tempo vigente.
2. Nelle aree di cui al comma 1, laddove non coincidenti con quelle individuate dall'articolo 1, non trovano applicazione i benefici economici di cui all'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Roma,

10 APR. 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
con delega alle pari opportunità

Il Ministro dell'economia
e delle finanze



IL DIRIGENTE

Emilio

Q/r

